

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5708 del 10/12/2019
Oggetto	Pratica N. 27856/2018 - RINNOVO E CAMBIO TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DEL TORRENTE ENZA NEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA (RE) - CODICE PROCEDIMENTO RE04T0049 - TITOLARE EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5868 del 09/12/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno dieci DICEMBRE 2019 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Pratica N. 27856/2018

RINNOVO E CAMBIO TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DEL TORRENTE ENZA NEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA (RE) - CODICE PROCEDIMENTO RE04T0049

TITOLARE EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 99 del 31/12/2015 "Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;

VISTE le disposizioni in materia:

- il Regio Decreto 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare Capo III del Titolo I rubricato "Valutazione di incidenza" e Capo II del Titolo II, "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio" e

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

successive modifiche e integrazioni;

- la D.G.R. 18/06/2007 n. 895 "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la L.R. 22/12/2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51;
- la D.G.R. 29/06/2009 n. 913, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la D.G.R. 11/04/2011 n. 469, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la D.G.R. 17/02/2014 n. 173, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1622 del 29/10/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
- la Legge Regionale 6 marzo 2018 n. 2 "Modifiche alla L.R. 7/11/2012 n. 11 (norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne) ..."

EVIDENZIATO inoltre che la L.R. 13/2015, articoli 14 e 19, ha attribuito all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, tra le altre, le funzioni relative alla difesa del suolo e sicurezza idraulica comprese quelle afferenti al servizio di piena, al Nulla Osta Idraulico ed alla sorveglianza idraulica;

PREMESSO che con Determinazione dirigenziale della Regione Emilia Romagna n. 8315 del 11/07/2013 è stata assentita a **CMR Industriale SPA**, la **concessione decorrente dal 30/06/2013** per l'occupazione di terreno demaniale del **Torrente Enza**, ad uso **industriale-frantoio**, in **Comune di Montecchio Emilia (RE)**, con **scadenza 29/06/2019**;

PRESO ATTO della domanda in data **08/08/2018** presentata da **Emiliana Conglomerati S.P.A.** C.F. 02503180354, tendente ad ottenere il rinnovo e il cambio titolarità a proprio favore (*per modifica della denominazione sociale senza variazione del soggetto giuridico*) della concessione per l'occupazione dell'area demaniale di cui sopra, identificata nel **Comune di Montecchio Emilia (RE)** al Fg 8 particelle 44, 59, 60, 72, 110, 111, 143, 153, 154, 155, 156, 157, 158, e area non censita antistante le particelle 24, 143, 158, 110, 111, 120; al Fg 11 particella 120 e area non censita antistante la medesima;

ACCERTATO:

- che i terreni interessati non ricadono in area Parco o protetta e non sono all'interno di un'area SIC/ZPS;

VERIFICATO:

- che sul B.U.R.E.R. n. 99 in data 03/04/2019 è stata effettuata la pubblicazione della domanda di rinnovo e cambio titolarità della concessione e che nei termini previsti dalla L.R. N. 7/2004 non sono pervenute osservazioni, opposizioni, né domande concorrenti;
- che, il richiedente ha versato, ai sensi dell'art. 20, comma 9 della LR n. 7/2004, l'importo dovuto

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di rinnovo della concessione;

ACQUISITO il Nulla Osta Idraulico rilasciato dall' Agenzia Interregionale per il fiume Po, assunto al protocollo n. PG/2019/145516 in data 23/09/2019, che viene allegato come atto endo-procedimentale dell'istruttoria;

DATO ATTO:

- che è stato redatto il Disciplinare di Concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione;
- che risultano corrisposti, da parte del richiedente tutti i canoni pregressi, nonché il canone 2019 pari a € **24.035,02**, determinato dal frazionamento per sei mesi del canone annuo 2019 di € **23.470,93 pre-rinnovo**, sommato al frazionamento per sei mesi del canone annuo 2019 di € **24.599,11 post-rinnovo**;
- che il deposito cauzionale dell'importo di € **24.599,11** a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione risulta regolarmente costituito ;
- che Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è la sottoscritta Dott.ssa Valentina Beltrame Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia;
- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili a cause di diniego;
- che Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

RITENUTO, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa esperita, che l'occupazione richiesta sia ammissibile sotto l'osservanza delle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate

- a) di assentire**, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, alla ditta **Emiliana Conglomerati S.P.A.** C.F. 02503180354, **il rinnovo e il cambio titolarità** della concessione per l'occupazione dell'area demaniale per l'occupazione con impianto industriale (frantoio di Montecchio Emilia), identificata nel **Comune di Montecchio Emilia (RE)** al Fg 8 particelle 44, 59, 60, 72, 110, 111, 143, 153, 154, 155, 156, 157, 158, e area non censita antistante le particelle 24, 143, 158, 110, 111, 120; al Fg 11 particella 120 e area non censita antistante la medesima;
- b) di stabilire** che a norma dell'art.17 della L.R. 7/2004, la concessione sia rinnovata fino al **31/12/2030**;
- c) di fissare** il valore del canone per l'anno solare **2019** in € **24.035,02**, determinato dal frazionamento per sei mesi del canone annuo 2019 di € **23.470,93 pre-rinnovo**, sommato al frazionamento per sei mesi del canone annuo 2019 di € **24.599,11 post-rinnovo** dando atto che tale somma è stata corrisposta prima del rilascio del presente provvedimento;
- d) di fissare** in € **24.599,11** l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, in base a quanto previsto dall'art. 154 della L.R. 3/99 e successive modificazioni, dando atto che il medesimo risulta essere stato regolarmente costituito;

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

- e) di dare atto che il canone **per le annualità successive al 2019** dovrà essere corrisposto di anno in anno **entro il 31 marzo dell'anno di riferimento**, con le modalità indicate dall'Amministrazione concedente e che l'importo corrispondente è soggetto all'adeguamento derivante dall'aggiornamento dei canoni ai sensi dell'art 8 della L.R. 2/2015;
- f) di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;
- g) **di approvare** il Disciplinare di Concessione firmato per accettazione dal richiedente parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le condizioni e prescrizioni per l'esercizio della concessione
- h) di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- i) di dare atto, infine:
 - che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna
 - che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto
 - che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico dell'amministrazione concedente e ne sarà notificata al concessionario una copia conforme che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza
 - che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b) e s.m.i..

LA DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI REGGIO EMILIA
Dott.ssa Valentina Beltrame
(originale firmato digitalmente)

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

DISCIPLINARE

CONTENENTE GLI OBBLIGHI E LE CONDIZIONI CUI È VINCOLATO IL RINNOVO E CAMBIO TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DEL **TORRENTE ENZA NEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA (RE)** - CODICE PROCEDIMENTO **RE04T0049** - TITOLARE **EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A.**

Articolo 1

Oggetto della Concessione

1.1 La concessione ha per oggetto l'area demaniale del **torrente Enza**, identificata nel **Comune di Montecchio Emilia (RE)** al **Fg 8 particelle 44, 59, 60, 72, 110, 111, 143, 153, 154, 155, 156, 157, 158, e area non censita antistante le particelle 24, 143, 158, 110, 111, 120; al Fg 11 particella 120 e area non censita antistante la medesima.**

1.2 La suddetta area di complessivi mq 172.460 è concessa per l'occupazione con impianto industriale (frantoio di Montecchio Emilia) costituito da:

- Laghetto a uso riciclo acque di processo lavaggio ghiaia e vasche di sedimentazione limi mq 79.130;
- piazzale di pertinenza impianto frantoio e calcestruzzo mq 92.171;
- uffici e spogliatoi mq 198;
- officina mq 360;
- deposito lubrificanti mq 72;
- cabina Enel mq 19;
- tettoia mq 360;
- locale pompe mq 60;
- baracca di cantiere mq 90.

Articolo 2

Durata della concessione

2.1 La concessione, a norma della L.R. 7/2004, art.17, è rinnovata fino al **31 dicembre 2030.**

2.2 La stessa potrà essere rinnovata ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

2.3 L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.

Articolo 3

Canone, Cauzione e Spese

3.1 La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi;

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

3.2 Il canone per l'anno solare **2019** ammonta a **€ 24.035,02** determinato dal frazionamento per sei mesi del canone annuo 2019 di **€ 23.470,93 pre-rinnovo**, sommato al frazionamento per sei mesi del canone annuo 2019 di **€ 24.599,11 post-rinnovo**,

3.3 In ragione dei canoni di concessione dovuti dalla concessione assentita in data **11/07/2013** (decorrente dal **30/06/2013**) fino alla corrente annualità **2019** compresa, risulta essere stato corrisposto l'importo complessivo di **€ 160.902,77** anzichè l'importo dovuto di **€ 150.665,46**, pertanto, **Emiliana Conglomerati Spa** risulta a credito di **€ 10.237,31** come dettagliato a seguito:

Emiliana Conglomerati Spa – procedimento RE04T0049	CANONI DOVUTI	INTERESSI LEGALI	VERSATI
30/06/2013 - 29/06/2014	22.940,23		22.940,23
30/06/2013 - 29/06/2015	22.940,23	160,71	0,00
30/06/2015 - 31/12/2015	11.470,12	68,88	0,00
anno 2016	22.940,23		45.880,46
anno 2017	22.963,17		22.940,23
anno 2018	23.146,88		45.880,46
anno 2019	24.035,02		23.261,39
somma	150.435,87	229,59	160.902,77
Complessivo da versare - canoni + interessi legali	150.665,46		
Credito di Emiliana Conglomerati Spa	10.237,31		

3.4 Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio, il concessionario, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno;

3.5 Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia–Romagna **entro il 31 marzo** di ogni anno;

3.6 La cauzione, costituita da CMR Industriale Spa per l'importo di **€ 22.940,23** è inferiore all'importo di **€ 24.599,11** oggi dovuto, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 3/2004, pertanto **Emiliana Conglomerati Spa è tenuta a corrispondere € 1.658,88 a integrazione della medesima**;

3.7 La suddetta cauzione viene restituita col cessare della concessione se il concessionario risulta in regola con i pagamenti e se ha ripristinato i luoghi.

Articolo 4 **Obblighi e condizioni generali**

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

4.1 La concessione di occupazione di suolo del demanio idrico si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.

4.2 Il concessionario è tenuto alla custodia dei beni concessi, di cui avrà cura di eseguire regolarmente il controllo e la manutenzione, per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

4.3 Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:

- la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;
- la conservazione dei beni concessi;
- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).

4.4 E' a totale cura e spesa del concessionario assicurarsi l'accessibilità alle aree demaniali suddette.

4.5 Qualora il corso d'acqua, nel tratto interessato dalla concessione, debba essere oggetto di lavori e/o opere idrauliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione dell'area demaniale, l'Amministrazione concedente si riserva il diritto di modificare la superficie dell'area o di revocare la concessione: in tal caso l'area interessata dovrà essere restituita pulita e priva di qualunque materiale, coltivazione o manufatto;

4.6 Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione delle occupazioni concesse, come individuate nella cartografia di riferimento, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;

4.7 La concessione è attribuita a titolo personale e non è trasferibile. Il Concessionario non può sub-concedere o locare, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione.

4.8 Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dall'Agenzia regionale competente. Qualora il Concessionario non ottemperasse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Agenzia regionale competente potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo eventuali modifiche, la permanenza dei manufatti, che in tal caso saranno acquisiti gratuitamente al demanio.

4.9 La concessione è vincolata al rispetto, da parte del Concessionario, di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica ed edilizia, nonché di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

4.10 Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

cagionati ai beni del Concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza

4.11 E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Articolo 5

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la concessione

5.1 Oltre alle condizioni e prescrizioni di cui al presente disciplinare, il concessionario ha l'obbligo di acquisire tutte le ulteriori autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere progettate, in qualsiasi momento ciò si rendesse necessario, sia prima delle loro esecuzione oppure durante l'esercizio della utenza stessa, sollevando l'amministrazione concedente da qualsiasi vertenza.

5.2 Le opere eseguite devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere eseguite e del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi ed al pubblico generale interesse.

In ogni caso, è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

5.3 Qualora dall'esecuzione di lavori nell'alveo dei corsi d'acqua naturali possano derivare turbative all'habitat naturale, il concessionario è tenuto a disporre l'informazione alla Regione (Direzione Generale Agricoltura Caccia e Pesca), con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla loro data di inizio. La Regione formula le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento e ne dà notizia alla Provincia di competenza.

Articolo 6

Decadenza della Concessione

6.1 Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione a terzi.

Firmato per accettazione il concessionario

Emiliana Conglomerati Spa

F.to

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.